

N. R.G. 10846/2022



TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. ALICE ZORZI	GIUDICE

Nel procedimento n. RG 10846/2022,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 13.12.2022, Parte_1 ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento CP_I reso esecutivo in data 15.11.2022, con cui il credito di euro 3.647,80 era stata ammesso in via chirografaria anziché privilegiata.

A sostegno della domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis cc, la ricorrente ha sostenuto come l'incarico di assistenza stragiudiziale e giudiziale fosse stato conferito dal legale rappresentante della società *in bonis* all'avv. Giulia Gallusi, autorizzata in quanto socia della Part, e come la conseguente attività espletata fosse ascrivibile alla predetta, nonché all'avv. Roberto Pisciotta, con ciò giustificando l'applicazione del privilegio previsto *ex lege* per le prestazioni professionali di carattere personale.

Nel costituirsi in giudizio, il fallimento avversario si è opposto all'accoglimento della domanda avversaria evidenziando come, contrariamente a quanto affermato da controparte, l'incarico fosse stato conferito impersonalmente alla società e non ad una singola persona fisica, la fattura per il pagamento del compenso fosse stata emessa dalla Part su carta intestata e senza indicazione del

nominativo di alcun professionista e i documenti in atti non consentissero di evincere la riferibilità dell'attività prestata in favore della società oggi fallita al singolo avvocato.

L'opposizione proposta da Parte_1 è infondata e va rigettata.

In via di principio, va ricordato che *“Nel rispetto dei limiti dell'interpretazione estensiva dell'art. 2751 bis n.2 c.c., la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello Studio associato faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l'istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione. Ne conseguirà la rigorosa indagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendosi anche conto della dimensione dell'associazione professionale, ed il riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale sarà stata data dalla parte la prova rigorosa in oggetto”* (cfr. Cass. n. 6285/2016) e, ancora *“la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno Studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”* (cfr. Cass. n. 10997/2021).

Nel caso di specie, con la domanda di insinuazione al passivo di data 13.10.2022, la Part si è espressamente qualificata come società *“società tra avvocati che fornisce assistenza e consulenza legale, anche di natura giudiziale; (...) alla quale il legale rappresentante p.t. dott. Controparte_2, in data 9 luglio 2022 conferiva apposito incarico affinché la STA svolgesse l'analisi e dei documenti attinenti alla proposizione della domanda di concordato prenotativo in precedenza depositata dalla Società presso il Tribunale di Venezia e si costituisse in giudizio all'udienza prefallimentare fissata per il giorno 14 luglio 2022”*, senza in alcun modo indicare singoli professionisti che avrebbero svolto personalmente l'attività.

Anche in sede di osservazioni allo stato passivo, la ^{Part} ha ribadito di aver ricevuto incarico dal dott. ^{CP_2} e di aver dato esecuzione immediata all'incarico urgente richiesto, descrivendo le singole attività espletate, ancora una volta senza fare alcun riferimento esplicito a singoli professionisti personalmente ed esclusivamente coinvolti.

Solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata per la prima volta sostenuta la personalità dell'incarico e delle prestazioni eseguite.

Tuttavia, a ben vedere, l'incarico sottoscritto dal legale rappresentate di ^{CP_1} in data 8.07.2022 è stato espressamente conferito in via del tutto generica alla ^{Part} e, in particolare, ad un “*gruppo di lavoro (...) coordinato dall'avv. Giulia Gallusi e composto dalla medesima e dall'Avv. Roberto Pisciotta, nonché dai professionisti di ^{Pt_1} ^{CP_3} società tra avvocati a r.l. che i medesimi indicheranno di volta in volta a seconda delle specifiche esigenze che emergeranno*”.

Né può ritenersi che la sottoscrizione del contratto da parte dell'avv. Giulia Gallusi, peraltro in qualità di socia rappresentante la ^{Part}, sia *ex se* significativa di un conferimento dell'incarico alla singola professionista.

D'altro canto, aderendo alla logica dell'opponente, se la sottoscrizione del mandato fosse significativa della personalità dell'incarico e della prestazione, il contratto sarebbe stato sottoscritto anche dall'avv. Pisciotta.

Ancora, la documentazione prodotta dall'opponente non è *ex se* sufficiente a dimostrare che l'attività professionale sia stata espletata in via personale dai due professionisti asseritamente coinvolti, sol che si consideri: che la corrispondenza via mail tra ^{Controparte_2} e l'avv. Gallusi, peraltro sottoscritta unicamente da quest'ultima, ha sempre fatto riferimento ad una pluralità indeterminata di persone (“ti abbiamo cercato”, “avremmo”, “abbiamo”, “confermiamo...”, “ci occorre”, “potresti farcelo avere...”, “avremmo bisogno”, “attendiamo tue”, “ti trasmettiamo”, “potremo” – cfr. doc. 7.1 e 7.2 fasc. opponente); che il decreto di fissazione udienza del 23.06.2022 è stato dal ^{CP_2} inviato a Giulia Gallusi, ma anche ai soci ^{Controparte_4} e ^{CP_5} oltre che a ^{Controparte_6} (cfr.

doc. 7.4 fasc. opponente); che i “Documenti oggetto di analisi e studio” (cfr. doc. 7.6 fasc. opponente) non sono riferibili ai singoli professionisti indicati.

Da ultimo, si rileva come la stessa fattura n. 224/2022 sia stata emessa dalla *Part*, senza che sia in alcun modo evincibile il nominativo dei professionisti asseritamente destinatari della somma in questione, né risulta dallo statuto sociale (cfr. doc. 2 fasc. opponente) o altrimenti dimostrata l’esistenza di accordi interni tra gli associati che prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore o, quanto meno, di meccanismi tesi ad assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati.

Al rigetto dell’opposizione consegue la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.

PQM

Rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta da *Parte_1*
condanna *Parte_1* al pagamento in favore del *Parte_2* delle
spese di lite, che liquida in euro 1702,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Si comunichi.

VENEZIA, 13.03.2025

Il Giudice
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi